

Codice DB1016

D.D. 10 settembre 2013, n. 391

**DPR 357/97, l.r. 19/2009 art. 43. Attivita'venatoria all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia AT2 "Sud Tanaro" in Comuni vari. Proponente: ATC AT2 "Sud Tanaro". Valutazione d'Incidenza rispetto ai SIC IT1180010 "Langhe di Spigno Monferrato", IT1170003 "Stagni di Belangero" e IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro" e alla ZPS IT1160054 "Fiume Tanaro e stagni di Neive".**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 23/07/2013 (prot. n. 10821/DB10.16) è pervenuta al Settore Aree naturali protette istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente l'attività venatoria all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) AT2 "Sud Tanaro";

l'Ambito Territoriale di Caccia AT2 insiste parzialmente su alcuni siti facenti parte della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la tutela delle specie e degli habitat d'interesse comunitario, tra cui i SIC IT1180010 "Langhe di Spigno Monferrato", IT1170003 "Stagni di Belangero" e IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro" e la ZPS IT1160054 "Fiume Tanaro e stagni di Neive";

l'attività venatoria praticata all'interno dell'ATC AT2 comprende la caccia di selezione al capriolo, la caccia al cinghiale, condotta in squadre, e il prelievo, sulla base del calendario venatorio regionale, delle specie lepre comune, minilepre, fagiano comune, quaglia, tortora, allodola, germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, volpe, beccaccia, beccaccino e colombaccio;

relativamente alla tutela della ZPS IT1160054 "Fiume Tanaro e stagni di Neive" e del SIC IT1170003 "Stagni di Belangero", si rileva che le porzioni di tali siti che ricadono nell'ATC AT2, si sovrappongono territorialmente con le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) denominate, rispettivamente, "Valle Tanaro" e "San Marzanotto", all'interno delle quali, secondo quanto viene dichiarato nella Relazione di Valutazione d'Incidenza, il prelievo venatorio è vietato. All'interno del SIC IT1170003 "Stagni di Belangero" è anche presente un'oasi del WWF denominata "La Bula". Relativamente alla potenziale incidenza dell'attività venatoria esercitata sul territorio circostante, entrambi i su citati siti della Rete Natura 2000 ricadono in distretti di caccia per il capriolo non ancora attivati e in aree nelle quali la caccia al cinghiale non viene effettuata per scarsa idoneità dell'habitat alla specie. Pertanto viene dichiarato che il prelievo effettuato nelle aree confinanti del SIC IT1170003 e della ZPS IT1160054 riguarda esclusivamente le specie fagiano comune, lepre comune, minilepre e corvidi;

in merito all'incidenza dell'attività venatoria sul SIC IT1180010 "Langhe di Spigno Monferrato", la Relazione d'Incidenza evidenzia che all'interno di tale sito viene esercitata la caccia al capriolo e al cinghiale, oltre che il prelievo delle specie lepre comune, beccaccia e volpe;

in merito al SIC IT1170005 "Vernetto di Rocchetta Tanaro", si rileva che anch'esso ricade parzialmente in una ZRC denominata "San Rocco", all'interno della quale, stante quanto affermato dalla Relazione d'Incidenza, la caccia è vietata. Relativamente al restante territorio venabile, si rileva che il SIC ricade all'interno di un distretto attivo per la sola specie cinghiale;

per quanto riguarda le attività di gestione faunistica condotte dall'ATC, la Relazione afferma che vengono effettuate operazioni di immissioni faunistiche, per scopo di ripopolamento, delle specie lepre e fagiano, utilizzando prevalentemente animali provenienti da catture locali.

Tutto ciò premesso,

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del DPR 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

visto l'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

*determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia AT2 “Sud Tanaro”, con le seguenti raccomandazioni:

- relativamente alle attività di immissioni faunistiche, si richiama l'opportunità di attenersi a quanto prescritto dal DPR 12 marzo 2003, n. 120 che relativamente alle immissioni e reintroduzioni, recita al comma 3 dell'art. 12 “Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.”;
- relativamente alla tutela degli ambienti acquatici e dell'avifauna ad essi collegata, si rammenta l'opportunità di attenersi a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 42-8604 del 14/04/2008, con particolare riferimento al divieto di utilizzo di munizioni di piombo per l'attività venatoria entro i confini delle ZPS riportate nell'Allegato B della medesima D.G.R., tra le quali è menzionata anche la ZPS IT 1160054 “Fiume Tanaro e Stagni di Neive”;
- al fine di supplire alla mancanza di dati relativi alla consistenza delle popolazioni ed alla loro distribuzione delle seguenti specie, oggetto di caccia programmata sulla base del calendario venatorio regionale e presenti nell'Allegato II della Direttiva 09/147/CE (già Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”),

Beccaccia

Quaglia

Cesena

Tordo bottaccio

Tordo sassello

Tortora

Colombaccio

Germano reale

Ghiandaia

Gazza

Cornacchia

si ritiene opportuna la raccolta e la registrazione nella banca dati regionale *Aves.Piemonte* (<http://www.regione.piemonte.it/aves/index.php>) dei dati di abbattimento e di eventuali avvistamenti;

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Vincenzo Maria Molinari